

4

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

ISTITUZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' istituita nel Comune di Gratteri la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo del 15/11/1993, n° 507, modificato con successivo Decreto Legislativo 28/12/1993, n° 566, secondo le categorie, le zone e le tariffe riportate nel presente regolamento o che successivamente verranno modificate dal Consiglio Comunale, in ottemperanza al terzo e quarto comma dell'art. 40 del citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento e delle relative tariffe si dà atto che il Comune, in base alla popolazione residente al 31/12/1992, è classificato alla "Quinta Classe" (comuni fino a 10 mila abitanti).

- ART. 2 -

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al precedente comma, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e

simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali, che attraversano il centro abitato, sono soggette all'imposizione da parte del Comune medesimo, giusto quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 38 del D. Leg.vo 507/93, come modificato dall'art. 1 del citato D. Leg.vo 506/93.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia e del Comune o al demanio statale.

- ART. 3 -

SOGGETTO PASSIVO

La tassa è dovuta al Comune dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

- ART. 4 -

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono:

- a) - permanenti: quelle di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto concessorio, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno

l'esistenza di manufatti o impianti;

b) - temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito in origine, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.

- ART. 5 -

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E
DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

Agli effetti dell'applicazione della tassa la stessa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; in particolare:

a)-le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38 del D. Leg.vo 507/93, sono classificate, giusta delibera

categorie.

Le relative tariffe sono determinate come appresso:

- PRIMA CATEGORIA, con tariffa in misura pari a quella stabilita con D. Leg.vo 507/93;
- SECONDA CATEGORIA, pari al 60% della Prima Categoria;
- TERZA CATEGORIA, pari al 40% della Prima Categoria;

b)-le località, indicate nell'art. 48 del D. Leg.vo 507/93, sono classificate, in quattro categorie, e precisamente:

- 1° CATEGORIA - CENTRO ABITATO;
- 2° CATEGORIA - ZONA LIMITROFA AL CENTRO ABITATO;
- 3° CATEGORIA - ZONA PERIFERICA;
- 4° CATEGORIA - FRAZIONI;

- ART. 6 -

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla quantità di suolo occupato, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Leg.vo 507/93, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente art. 5 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente.

Le superfici eccedenti i mille mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate al 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate come appresso:

- in ragione del 50% sino a cento metri quadrati;
- in ragione del 25% per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati;

- in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;

La tassa è determinata in base alle misure contemplate dai successivi articoli.

- ART. 7 -

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a)- le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte su redditi, approvato con D.P.R. 917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c)- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- d)- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

- e)- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f)- le occupazioni di aree cimiteriali;
- g)- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

CAPO SECONDO

DOMANDA DI CONCESSIONE - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE - REVOCA
SCADENZA - RINUNZIA - OCCUPAZIONI ABUSIVE

- ART. 8 -

DOMANDA DI CONCESSIONE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque formatesi, deve farne domanda al Comune, su carta legale, ed indicandò, oltre alle proprie generalità, domicilio e codice fiscale, il motivo dell'occupazione e la durata di essa nonché la superficie che intende occupare.

La domanda dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti etc., il tutto secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza.

Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione dell'area antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce ed a parità di condizioni i residenti nel Comune.

- ART. 9 -

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Le domande saranno sottoposte, ove occorra, ai pareri della Commissione edilizia e degli uffici comunali interessa-

ti (Ufficio Tecnico, Ufficio di P.U., Ufficio annona etc.) e per quelle permanenti o riguardanti passi carrabili, saranno sottoposte all'esame ed approvazione della Giunta Comunale, per le altre verrà adottata apposita determinazione o autorizzazione del Dirigente del Servizio competente.

Nell'istruttoria della domanda, gli Uffici Comunali in sede di parere dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni del codice della strada.

- ART. 10 -

CONCESSIONI - DISCIPLINARE

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private, gravate da servitù di pubblico passaggio, non potrà aver luogo, se non dietro concessione comunale.

Le concessioni per occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo di aree e spazi pubblici, comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle aree pubbliche, sono precedute ed accompagnate da apposito disciplinare contenente le modalità, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla realizzazione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Nel caso in cui sarà ritenuto necessario la concessione

potrà essere subordinata alla stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico esclusivo del concessionario.

Il non accoglimento della richiesta di concessione rientra nel potere discrezionale del Comune e dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute e documentate.

In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni ai beni comunali o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, gli uffici comunali competenti potranno prescrivere il versamento di un deposito cauzionale in denaro adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

- ART. 11 -

CARATTERE DELLA CONCESSIONE

La concessione viene concessa in via precaria, a titolo personale e non trasferibile, se compatibilmente con le norme di cui al presente.

Può essere consentita la voltura, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua

cura e spese e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze, autorizzazioni e concessioni prescritte (edilizie, commerciali, di pubblica sicurezza, etc.) e che a richiesta dovrà esibire.

A tal uopo, la concessione può essere subordinata alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze, autorizzazioni e concessioni.

In tutti i casi la concessione si intende accordata:

- a)- fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti dei terzi;
- b)- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione.
- c)- con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il corso della concessione stessa, nonché allo spostamento, la rimozione di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

- ART. 12 -

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Eventuali lavori, opere e manufatti in genere dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati, facenti parte integrante della concessione e comunque in conformità a tutte le prescrizioni impartite dagli Uffici Comunali.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere sgomberato, a cura e spese del concessionario, ed avviato a discarica entro i tempi che gli Uffici Comunali indicheranno e comunque entro l'arco della giornata.

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere al

ripristino delle aree interessate e quelle limitrofe e non occupate.

Durante l'esecuzione delle opere e durante l'intero periodo di validità della concessione il concessionario non dovrà in alcun modo intralciare il traffico, sia esso veicolare che pedonale, adottando tutte le precauzioni per evitare e scongiurare ogni e qualsiasi danno ed inconveniente, anche verso i terzi.

In caso di scavi aperti, durante le ore notturne, questi dovranno essere opportunamente segnalati e transennati, al fine di scongiurare pericoli alla pubblica e privata incolumità, restando l'Amministrazione Comunale ed i suoi Uffici sollevati da ogni e qualsiasi danno e responsabilità.

In caso in cui eventuali lavori da eseguirsi dovessero interessare vie, piazze ed aree principali, gli Uffici Comunali competenti potranno imporre, ad insindacabile giudizio, che gli interventi stessi dovranno essere realizzati durante le ore notturne, senza arrecare alcun disturbo alla quiete pubblica e senza intralciare l'eventuale traffico, con obbligo di ripristino e di pulizia delle relative aree all'alba.

Nessun diritto ad indennità e/o refusione spetta al concessionario per eventuali danni che dovessero verificarsi ai manufatti ed opere di sua pertinenza causati dal Comune e dai suoi mezzi.

- ART. 13 -

REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' facoltà della Giunta Comunale revocare, in qualsiasi

momento, la concessione, quando lo richiedono ragioni di interesse pubblico, da valutarsi a giudizio insindacabile della medesima Giunta Comunale, nel qual caso il concessionario ha diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

La concessione potrà essere altresì revocata per inosservanza degli obblighi assunti, delle prescrizioni impartite dagli Uffici Comunali e delle norme legislative sia locali che generali.

In entrambi i casi il concessionario non potrà avanzare pretese di qualsiasi genere, indennizi o compensi di sorta, a qualsiasi titolo, anche per eventuali manufatti esistenti, i quali, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, potranno essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune o fatti sgomberare a cura e spese del concessionario.

La concessione potrà, inoltre, essere revocata quando lo consigliano ragioni di opportunità dalle quali esuli ogni fine di pubblico interesse.

In tal caso gli eventuali manufatti, insistenti sulle aree comunali, potranno, ad insindacabile giudizio del Comune, essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune, nel qual caso al concessionario spetterà solamente una indennità che verrà stabilita dalla Giunta Comunale su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale con i criteri di cui alla legge 25 giugno 1895, n° 2359, o fatti sgomberare a cura e spese del concessionario medesimo.

In caso di revoca per inadempienze al presente regola-

mento ed al disciplinare al concessionario verrà applicata una penalità nella misura da due a quattro annualità della tassa O.S.A.F., vigente al momento della inadempienza, con obbligo di versarla nelle Casse Comunali entro i termini indicati nel provvedimento di revoca. Qualora nei termini suddetti il concessionario non vi ottemperasse il Comune è facultato a riscuoterla con i privilegi fiscali.

Comunque il concessionario è obbligato ad eseguire e a completare tutti i lavori imposti entro i termini perentori indicati nel provvedimento di revoca. Qualora nei suddetti termini il concessionario non ottemperasse a tali obblighi vi provvederà direttamente il Comune, con facoltà di riscuotere le relative spese con i privilegi fiscali, in danno del concessionario inadempiente .

- ART. 14 -

SCADENZA E RINUNZIA DELLA CONCESSIONE

Verificandosi la scadenza o la rinunzia della concessione, il concessionario lascerà libero il suolo, il soprasuolo ed il sottosuolo fruito, provvedendo al ripristino dei luoghi, degli scavi e del suolo manomessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di scadenza o di rinunzia.

Qualora nel termine suddetto il concessionario non ottemperasse all'obbligo di sgombero e ripristino dei luoghi i lavori necessari verranno eseguiti direttamente dal Comune in danno del concessionario inadempiente con ogni facoltà di poter riscuotere le relative spese con i privilegi fiscali.

Tutti i manufatti insistenti sulle aree concesse alla scadenza della concessione potranno essere incamerati, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, nel patrimonio disponibile del Comune, spettando al concessionario solamente una indennità da valutarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale con i criteri di cui alla legge 25 giugno 1895, n° 2359, o fatti sgomberare a cura e spese del concessionario.

- ART. 15 -

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della "TOSAP" dovuta.

Per la loro cessazione si procederà nei termini di cui all'art. 823, secondo comma, del Codice Civile.

Gli eventuali manufatti, a giudizio della Giunta Comunale, potranno eventualmente essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune senza obbligo di alcun indennizzo di qualsiasi genere.

CAPO TERZO

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- ART. 16 -

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa di cui appresso:
a) occupazioni suolo comunale ..

PRIMA	SECONDA	TERZA
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
(a)	(b= a x 0,9)	(c= a x 0.6)
34.000	30.600	20.400

- ART. 17 -

DOMANDA DI CONCESSIONE E DISCIPLINARE

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di area privata sulla quale risulta costituita servitù di pubblico passaggio, deve essere richiesta al Comune con istanza in bollo come contemplato dall'art. 8.

L'atto di concessione di occupazioni permanenti viene rilasciato, come previsto al precedente art.10, ad acquisizione dei pareri previsti dall'art. 9 e dopo formale delibera di Giunta Comunale.

- ART. 18 -

SCADENZA E REVOCA

Le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico scadono alla data stabilita dall'atto deliberativo, e se non indicata al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia la data di inizio dell'avvenuta occupazione.

Per quanto attiene la scadenza e la revoca si rinvia a quanto contemplato dai precedenti articoli 13 e 14.

- ART. 19 -

PARTICOLARI OCCUPAZIONI PERMANENTI

Le occupazioni relative ad autovetture da piazza, ai passi carrabili, al sottosuolo e soprasuolo stradale, allo impianto ed esercizio dei distributori di carburanti ed apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri generi, nonché agli spazi ed aree pubbliche con condutture aeree, vengono definite in particolare nei successivi articoli.

CAPO QUARTO

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

- ART. 20 -

CARATTERE DEI PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, che comportino un nuovo uso del suolo in forza del quale una parte di esso viene destinato non più e non soltanto dalla collettività, ma ad una utilizzazione privata del fabbricato o fondo cui il passo carrabile inerisce.

- ART. 21 -

DOMANDA PER LA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di persona o Enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, deve essere richiesta al Comune con istanza in bollo, corredata da grafici, disegni, fotografie etc., in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 8, secondo le direttive degli Uffici Comunali.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi comunali competenti, come contemplato dall'art. 9, e dovrà altresì riportare l'approvazione della Giunta Comunale.

- ART. 22 -

CONCESSIONE

L'atto di concessione per la costruzione del passo carrabile è dato dal Comune giusto quanto contemplato dal precedente articolo 10, previo disciplinare contenente le condizioni e le modalità cui soggiace la concessione medesima

- ART. 23 -

TARIFFE PER I PASSI CARRABILI

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuta per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dalla intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di un atto concessorio del suolo.

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili è prevista la particolare tariffa ridotta al 50 per cento, come contemplato dal 3° comma dello art. 44 del Decreto legislativo 507/93, e precisamente sulla base delle misure di tariffa di cui appresso:

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA
17.000	15.300	10.200

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove e l'eventuale superficie eccedente detto limite viene calcolata in ragione del dieci per cento. La tassa è ridotta al 50 per cento per i detti passi carrabili che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta.

Il Comune, comunque, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sulla area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria delle occupazioni permanenti, ridotta al 30 per cento.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 50 %.

- ART. 24 -

SOPPRESSIONE DI PASSI CARRABILI

Per non pagare la relativa tassa, gli interessati possono richiedere l'autorizzazione all'ufficio Tecnico Comunale della messa in pristino, a loro totale spese, dell'asse stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile secondo le direttive e le clausole dell'Ufficio medesimo.

L'ufficio Tributi, previo accertamenti e riscontri tecnici, provvederà in caso di accoglimento della domanda, alla cancellazione del contribuente a decorrere dall'anno successivo, dandone formale avviso all'interessato entro centottanta giorni.

In caso negativo la domanda sarà rigettata con formale e motivata risposta.

Nel caso invece di lavori ed opere comunali comportanti modifiche dei luoghi, previo conseguimento degli atti esecutivi necessari, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà in tutto o in parte modificare o abolire gli esistenti passi carrabili, provvedendo conseguentemente a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati.

- ART. 25 -

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

CAPO QUINTO

DISCIPLINA DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- ART. 26 -

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale sono tassate in ragione di anno sulla base delle tariffe annesse al presente Regolamento, in base ai criteri di seguito indicati: - la tassa per l'occupazione di suolo e sottosuolo con

condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, ed è commisurata sulla base delle misure di cui appresso:

PRIMA	SECONDA	TERZA
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
(a)	(b= a x 0.8)	(c= a x 0.6)
350.000	280.000	210.000

per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa comu-

nale è dovuta fino ad un massimo di 5 km., e si applica sulla base delle misure di tariffa riportate di seguito;

PRIMA	SECONDA	TERZA
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
150.000	120.000	90.000

per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri è dovuta una maggiorazione del 20%:

L'applicazione della tassa non esonera dell'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino le aree comunali o le aree private gravate da servizi di pubblico passaggio.

Quando gli utenti eseguano lavori di riparazioni, derivazioni ed altro, cagionando danni alle opere stradali e non, sono sempre obbligati a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune.

Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. Inoltre il Comune ha diritto di imporre un contributo una volta tanto nelle spese di realizzazione dei collettori e delle gallerie, che non può superare

complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

La misura del contributo è determinata dalla Giunta Comunale ed è soggetta all'approvazione del CO.RE.CO.-

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

- ART. 27 -

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni del sottosuolo e del soprassuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata anticipatamente, esclusa qualsiasi altra indennità.

CAPO SESTO

DISTRIBUTORI CARBURANTI E TABACCHI

- ART. 28 -

DISTRIBUTORI CARBURANTI

Per l'impianto ed esercizio di distributori carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e le conseguenti occupazioni di suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale.

Agli effetti dell'applicazione della tassa la stessa è graduata secondo l'importanza della località ove sono situati gli impianti medesimi.

La tariffa è determinata come appresso:

CENTRO ABITATO	ZONA LIMITROFA	SOBBORCHI E ZONE PERIFERICHE	FRAZIONI
70.000	60.000	40.000	13.000

La tassa si applica ai distributori muniti di un solo serbatoio interrato di capacità non eccedente i 3 mila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione.

È ammessa la tolleranza del cinque per cento.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita come in precedenza, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. quattro, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione permanente in base alla tariffa alligata, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

- ART. 29 -

DISTRIBUTORI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici

per la distribuzione dei tabacchi e le conseguenti occupazio-
ni del suolo o soprassuolo è dovuta una tassa annuale, in ba-
se alle misure di tariffe di cui appresso:

	CENTRO		ZONA		ZONE	
	ABITATO		LIMITRQFA		PERIFERICHE	
					E FRAZIONI	
	25.000		18.500		12.500	

CAPO SETTIMO

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- ART. 30 -

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono di tipo temporanee.

La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica a metro quadrato in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui appresso:

PRIMA	SECONDA	TERZA
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
(a)	(b= a x 0.5)	(c= a x 0.6)
2.000	1.000	650

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa viene ridotta del 30 per cento.

Le tariffe per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono ridotte del cinquanta per cento.

Sono ridotte al cinquanta per cento le occupazioni del suolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 50 per cento.

Le tariffe, di cui in precedenza, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

- ART. 31 -

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Per le occupazioni del suolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'ottanta per cento.

- ART. 32 -

AUTOVETTURE DA PIAZZA

Le occupazioni con autovetture di uso privato che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 50%.

- ART. 33 -

MANIFESTAZIONI POLITICO-CULTURALI

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali e sportive si applica la tariffa ridotta dell'ottanta per cento.

- ART. 34 -

OCCUPAZIONI RICORRENTI

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento.

Parimenti sono ridotte del 50% le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie.

- ART. 35 -

OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, aventi carattere temporaneo di durata non superiore a trenta giorni, fino ad un chilometro lineare la tassa è applicata in misura fuffettaria in base alla tariffa di cui appresso:

PRIMA	SECONDA	TERZA
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
(a)	(b = a x 0.8)	(c = a x 0.6)
20.000	16.000	12.000

Per le occupazioni superiori al chilometro la tassa è aumentata del 50% per ogni chilometro o frazione.

Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tassa è aumentata come segue:

- | | |
|--|------|
| - durata non superiore a 90 giorni: | 30% |
| - durata superiore a 90 giorni e fino a 180 gg.: | 50% |
| - durata superiore a centottanta giorni: | 100% |

CAPO OTTAVO

DENUNCIA, VERSAMENTO DELLA TASSA, ACCERTAMENTI, RIMBORSI,
RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI ETC.

- ART. 36 -

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico di cui all'art. 39 del D. Leg.vo 507/93 gli interessati debbono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dal medesimo messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere alligato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui

In precedenza, non sussiste per i successivi anni, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui appresso.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo C/C postale intestato al Comune, ⁽¹⁾ ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

(1) direttamente presso la Tesoreria Comunale.

- ART. 37 -

ACCERTAMENTI

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al terzultimo comma del precedente articolo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che di Ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a

quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

- ART. 38 -

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 58 del D.P.R. 28 gennaio 1968, n° 40, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

- ART. 39 -

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

- ART. 40 -

SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al cento per cento dell'ammontare della tas-

o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nei precedenti articoli le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al cinquanta per cento e al dieci per cento.

- ART. 41 -

INTERESSI

Sulle somme rimborsate ai contribuenti sia sulle somme dovute da questi al Comune a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

- ART. 42 -

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune, nel caso di gestione diretta designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il comune comunica alla Direzione Centrale per la F. L. del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

CAPO NONO

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE

- ART. 43 -

GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è effettuata in forma diretta dal Comune.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione la gestione del servizio medesimo ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, terzo comma, lettera c), della legge 8/6/1990, n° 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Leg.vo del 15/11/1993, n°507.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

- ART. 44 -

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio il concessionario è remunerato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.

L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lor-

de complessivamente riscosso a titolo di tassa e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dello aggio deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze semestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi relativi all'anno di riferimento, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910, n° 639.

Nel caso di variazione di tariffe superiori al 10% , deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

- ART. 45 -

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha la durata massima di sei anni.

Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei

anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

- ART. 46 -

CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. Leg.vo 15/11/93, n° 507, viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8/6/1990, n° 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onori, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del R.D. 23/5/1924, n° 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2/2/1973, n° 14, e dell'art. 4/bis del D.L. 2/3/89, n° 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/4/1989, n° 155.

La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui al citato art. 32 del D. Leg.vo 507/93 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 del citato D. Leg.vo 507/93. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e dell'ammontare del minimo garantito.

L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla

Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a 90 giorni da quella in cui si svolge la gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4/1/1968, n° 15, attestante che loro stessi e i soci della società che rappresentano, non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; l'omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione o la decadenza della stessa a norma del successivo art. 48, primo comma, lettera d).

Quando almeno due licitazioni risultano infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio ed il minimo garantito sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

- ART. 47 -

INCOMPATIBILITA'

Fatti salvi le norme di cui al primo comma dell'art. 29 del D. Leg.vo 507/93, non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e di riscossione della tassa O.S.A.P.:

a) - ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitata

- mente nell'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b)- ai membri degli organi di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio di concessione;
 - c)- al coniuge, ai parenti e agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del Comune che affida il servizio in concessione;
 - d)- a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

- ART. 48 -

DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a)- per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 49;
- b)- per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c)- per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d)- per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal quarto comma del precedente art. 46;
- e)- per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- f)- per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dal precedente art. 47.

La decadenza è richiesta dal Comune o d'ufficio da parte

della Direzione Centrale per la F. L. del Ministe delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

- ART. 49 -

DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nel precedente art. 47; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione, a norma degli artt. 4, 20 e 25 della legge 4/1/1968, n° 15, al Comune assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonchè

degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10/6/1982, n° 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere all'esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14/4/1910, n° 639.

- ART. 50 -

VIGILANZA

E' attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai fini di cui al precedente comma, il Comune è tenuto a inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'onori e il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

La Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ove ritenga che le delibere concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'onori ed il contratto siano contrari a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

In ordine alla gestione contabile della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si fa rinvio all'art. 35 del D. Leg.vo 507/93.

La Direzione Centrale di cui al primo comma ha facoltà di richiedere al Comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del D. Leg.vo 12/11/1993 al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'Ufficio dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 32 del citato D. Leg.vo 507/93 per il periodo in cui detta situazione perduri.

La Direzione Centrale per la Fiscalità Locale può disporre ispezioni sulla gestione diretta o in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa OSAP, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia.

ALLIGATO "A"

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE
DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE

cui a seguito: _____

TUTTO CIO' PREMESSO

ritto, in osservanza alle norme contemplate nel regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), si occupare, nei termini e nei tempi contemplati nella Concessione, la porzione di area ubicata in _____

osservanza delle condizioni espresse dagli Organi di competenza, per gli scopi indicati in premessa e nella Concessione, alle seguenti clausole e condizioni.

- ART. 1 -

l'occupazione verrà realizzata in conformità agli atti grafici assentiti dagli Organi Comunali e sarà sempre in perfetta efficienza.

La manutenzione verrà stabilita e picchettata dal personale Tecnico Comunale all'uopo delegato, il quale dovrà osservare tutte le norme tecniche da adottarsi durante gli lavori da eseguirsi.

- ART. 2 -

Le opere ed i manufatti in genere, che dovranno essere realizzati, verranno eseguiti in conformità

PUBBLICHE

tassa per l'Decreto di categoria, in base al valore catastale, o che sia di proprietà comunale, del valore di

regolamento in base al valore di mercato alla

qualsiasi categoria, nei limiti consentiti al

azioni di cedente e di acquirente e

a tutte le norme regolamentari vigenti in materia e, in difetto, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Comando di Polizia Urbana.

- ART. 3 -

Tutto il materiale di risulta verrà trasportato, a cura e a spese del sottoscritto-concessionario, alla pubblica discarica, che si obbliga a ripristinare l'area interessata dall'occupazione e quelle limitrofe e non occupate.

- ART. 4 -

Durante l'esecuzione delle opere e durante l'intero periodo di validità della concessione il sottoscritto non intralcerà il traffico, sia esso veicolare che pedonale, adottando tutte le precauzioni per evitare e scongiurare ogni e qualsiasi danno ed inconveniente, anche verso i terzi, ai manufatti di sottosuolo e di soprassuolo esistenti.

- ART. 5 -

Nel caso dovessero rendersi necessari scavi aperti, durante le ore notturne, questi verranno opportunamente segnalati e transennati, al fine di scongiurare pericoli alla pubblica e privata incolumità, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

- ART. 6 -

Nel caso in cui i lavori da eseguirsi interessano Vie, Piazze ed Aree cittadine, di notevole rilevanza, gli interventi verranno realizzati durante le ore notturne, senza arrecare alcun disturbo alla quiete pubblica e senza

intralciare l'eventuale traffico, con obbligo di ripristino e di pulizia delle aree interessate e circosanti all'alba.

- ART. 7 -

I lavori verranno iniziati entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo.

In difetto la concessione si intenderà perentia, senza nulla a pretendere.

- ART. 8 -

Nessun diritto ad indennità e/o refusione di spesa spetta al sottoscritto-concessionario per eventuali danni che dovessero causarsi alle opere di sottosuolo durante eventuali interventi adottati dal Comune o dai mezzi Comunali.

- ART. 9 -

La concessione viene accettata a titolo precario, personale e non trasferibile se non compatibilmente con le norme del vigente Regolamento Comunale in materia.

- ART. 10 -

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in qualsiasi momento, la concessione, quando lo richiedono ragioni di interesse pubblico, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale medesima.

La concessione potrà essere revocata per inosservanza degli obblighi assunti e delle norme legislative sia locali che generali.

In entrambi i casi, il sottoscritto-concessionario, non

potrà avanzare pretese di qualsiasi genere, indennizzi o compensi di sorta, a qualsiasi titolo, anche per eventuali manufatti esistenti e realizzati, i quali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potranno essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune o fatti sgomberare e demoliti a cura e a spese del sottoscritto.

La presente concessione potrà, inoltre, essere revocata quando lo consigliano ragioni di opportunità dai quali esuli ogni fine di pubblico interesse.

In tal caso al sottoscritto-concessionario spetterà solamente una indennità che verrà valutata dall'Ufficio Tecnico Comunale con i criteri di cui alla legge 25 giugno 1895, n° 2359.

- ART. 11 -

In caso di revoca di cui al secondo capoverso del precedente articolo (revoca per inadempienza agli obblighi assunti) al sottoscritto-concessionario potrà essere applicata una penalità nella misura da due a quattro annualità della tassa O.S.A.P., vigente al momento dell'inadempienza, a tal fine il sottoscritto-concessionario si obbliga a versarla nelle Casse Comunali entro il termine indicato nel provvedimento di revoca.

Qualora nel detto termine il sottoscritto-concessionario non vi ottemperasse l'Amministrazione Comunale sarà facultata a poterla riscuotere con i privilegi fiscali.

- ART. 12 -

Il sottoscritto-concessionario assume piena, assoluta ed

esclusiva responsabilità di fronte ai terzi per ogni e qualsiasi danno che dovesse dipendere dalla concessione medesima, sollevando l'Amministrazione Comunale dalle responsabilità che la potessero essere addebitate per il sussistere della concessione.

- ART. 13 -

Verificandosi la scadenza o la rinuncia della concessione, il sottoscritto-concessionario lascerà il suolo ed il sottosuolo fruito, provvedendo al ripristino dei luoghi, degli scavi e del suolo manomessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di scadenza o di rinuncia.

Nel caso di revoca, contemplato dal precedente art. 10, il sottoscritto-concessionario si obbliga ad eseguire e a completare tutti i lavori e le opere indicati nel provvedimento di revoca.

Qualora nel detto termine il sottoscritto-concessionario non ottemperasse a tali obblighi, provvederà direttamente il Comune, in danno del sottoscritto-concessionario, il quale riconoscerà tutte le spese così come notificate dall'Amministrazione Comunale concedente medesima, facultandola a poterle riscuotere con i privilegi fiscali.

- ART. 14 -

Qualora corrispettivo dell'assentita concessione il sottoscritto-concessionario corrisponderà al Comune la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) di cui al Decreto Legislativo 12 novembre 1993, nella misura della

tariffa T.O.S.A.P., vigente durante il decorso della
concessione medesima.

li _____

IN FEDE

(firma autenticata del concessionario)

I N D I C E

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

1	- ISTITUZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	PAG. 1	LICHE a per
2	- OGGETTO DELLA TASSA	PAG. 1	creto
3	- SOGGETTO PASSIVO	PAG. 2	ssivo
4	- OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	PAG. 2	orie,
5	- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE	PAG. 3	o che nale,
6	- DETERMINAZIONE DELLA TASSA	PAG. 4	il ci-
7	- ESENZIONI	PAG. 5	

CAPO SECONDO

	DOMANDA DI CONCESSIONE - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE		mento base
	REVOKA - SCADENZA - RINUNZIA - OCCUPAZIONI ABUSIVE		alla
8	- DOMANDA DI CONCESSIONE	PAG. 7	
9	- ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	PAG. 7	
10	- CONCESSIONI - DISCIPLINARE	PAG. 8	
11	- CARATTERE DELLA CONCESSIONE	PAG. 9	lsiasi
12	- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	PAG. 10	, nei
13	- REVOKA DELLA CONCESSIONE	PAG. 11	ti al
14	- SCADENZA E RINUNZIA DELLA CONCESSIONE	PAG. 13	
15	- OCCUPAZIONI ABUSIVE	PAG. 14	oni di

CAPO TERZO

	DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI		adente ows e
--	---	--	-----------------

- ART. 16 = DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI PAG. 15
- ART. 17 = DOMANDA DI CONCESSIONE E DISCIPLINARE PAG. 15
- ART. 18 = SCADENZA E REVOCA PAG. 16
- ART. 19 = PARTICOLARI OCCUPAZIONI PERMANENTI PAG. 16

CAPO QUARTO

DISCIPLINA DI PASSI CARRABILI

- ART. 20 = CARATTERE DEI PASSI CARRABILI PAG. 17
- ART. 21 = DOMANDA PER LA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI PAG. 17
- ART. 22 = CONCESSIONE PAG. 18
- ART. 23 = TARIFFE PER I PASSI CARRABILI PAG. 18
- ART. 24 = SOPPRESSIONE DEI PASSI CARRABILI PAG. 20
- ART. 25 = ALFRANCAZIONE DELLA TASSA PAG. 20

CAPO QUINTO

DISCIPLINA DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- ART. 26 = OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PAG. 21
- ART. 27 = REVOCA DELLE CONCESSIONI PAG. 23

CAPO SESTO

DISTRIBUTORI CARBURANTI E TABACCHI

- ART. 28 = DISTRIBUTORI CARBURANTI PAG. 24
- ART. 29 = DISTRIBUTORI TABACCHI PAG. 25

CAPO SETTIMO

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- ART. 30 = OCCUPAZIONI TEMPORANEE PAG. 27
- ART. 31 = SPETTACOLI VIAGGIANTI PAG. 28

- ART. 32 - AUTOVETTURE DA PIAZZA PAG. 28
- ART. 33 - MANIFESTAZIONI POLITICO-CULTURALI PAG. 29
- ART. 34 - OCCUPAZIONI RICORRENTI PAG. 29
- ART. 35 - OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E
DEL SOPRASSUOLO PAG. 29

CAPO OTTAVO

DENUNCIA, VERSAMENTO DELLA TASSA, ACCERTAMENTI, RIMBORSI,
RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI, ETC.

- ART. 36 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PAG. 31
- ART. 37 - ACCERTAMENTI PAG. 33
- ART. 38 - RISCOSSIONE COATTIVA PAG. 34
- ART. 39 - RIMBORSI PAG. 34
- ART. 40 - SANZIONI PAG. 34
- ART. 41 - INTERESSI PAG. 35
- ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PAG. 35

CAPO NONO

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE

- ART. 43 - GESTIONE DEL SERVIZIO PAG. 36
- ART. 44 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PAG. 36
- ART. 45 - DURATA DELLA CONCESSIONE PAG. 37
- ART. 46 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE PAG. 38
- ART. 47 - INCOMPATIBILITA' PAG. 39
- ART. 48 - DECADENZA PAG. 40
- ART. 49 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN
CONCESSIONE PAG. 41
- ART. 50 - VIGILANZA PAG. 42

ALLIGATI

GATO "A" - DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO ED AREA PUBBLICA (approvato con D.C. 560/85)	PAG. 47
GATO "B" - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, VIE, VICOLI, PIAZZE ETC. (approvata con D. 13/C DEL 1993)	PAG. 55
- 1° CATEGORIA -	PAG. 56
- 2° CATEGORIA -	PAG. 60
- 3° CATEGORIA -	PAG. 62
- 4° CATEGORIA -	PAG. 63
GATO "C" - CLASSIFICAZIONE DELLE LOCALITA' TERRITORIALI (approvata con D. C. N° 460/85)	PAG. 64
- 1°/2°/3°/4° CATEGORIA	PAG. 65

ICHE
per
reto
sivo
rie,
che
ale,
ci-
ento
base
alla

iasi
nei
al

li di
lente
is e